

Assicurazione Viaggio

DIP - Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
 Compagnia: AWP P&C S.A. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia
 Ed. Ottobre 2024_ultima versione disponibile

Prodotto: "Travel Business"

Il documento offre una sintesi delle principali informazioni sul prodotto.
 Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Travel Business è un'assicurazione che copre i rischi in occasione di viaggi a scopo d'affari, fuori dal comune di residenza, e include, in particolare, le coperture di assistenza sanitaria, spese mediche, infortuni di volo e altre garanzie opzionali.



Che cosa è assicurato?

Sono previste delle garanzie fruibili nel corso del viaggio:

Assistenza in viaggio le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, in caso di malattia, **incluse malattie epidemiche e pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19**, o infortunio dell'Assicurato in viaggio, nei limiti del capitale assicurato.

- ✓ Centrale Operativa 24su 24 e Consulenza Medica
- ✓ Segnalazione di un medico specialista
- ✓ Invio medicinali urgenti
- ✓ Interprete a disposizione via telefono
- ✓ Viaggio a/r per un familiare in caso di ricovero
- ✓ Rientro sanitario con il mezzo più idoneo
- ✓ Rientro anticipato a seguito di lutto o malattia di un familiare
- ✓ Rientro della salma in caso di decesso dell'Assicurato
- ✓ Rimborso spese di prolungamento soggiorno

Spese mediche riconosce

- ✓ il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche previo contatto con al Centrale Operativa, **anche in caso di malattie epidemiche e pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19**

La copertura comprende anche:

- ✓ Rimborso spese di trasporto dal luogo dell'evento fino al centro di pronto soccorso o di primo ricovero
- ✓ Rimborso spese mediche e farmaceutiche su prescrizione medica
- ✓ Rimborso spese cure odontoiatriche urgenti
- ✓ Rimborso spese per cure riabilitative e fisioterapiche sostenute in viaggio a seguito di malattia o infortunio
- ✓ Rimborso spese sostenute al rientro a seguito di infortunio in viaggio

Infortuni di Volo

- ✓ Indennità in caso di infortuni avvenuti a bordo di un aeromobile e che abbiano come conseguenza la morte.
- ✓ **Invio di un collaboratore in sostituzione**
- ✓ **Assistenza Viaggio Professionale**
- ✓ **Trasferimento sicuro**
- ✓ **Famiglia Sicura – Assistenza ai familiari a casa**

Le ulteriori prestazioni sono consultabili nel DIP aggiuntivo.

Garanzie opzionali (valide solo se espressamente incluse in polizza)

Estensione Spese Mediche

Permette di estendere il capitale assicurato per le destinazioni Mondo e USA e Canada

Bagaglio

Indennizzo in caso di furto, scippo, rapina o mancata riconsegna del bagaglio

Rimborso per le spese di prima necessità sostenute in seguito al **Interruzione del viaggio e Negato imbarco**

Rimborso del pro rata del soggiorno non goduto, **anche in caso di malattie epidemiche e pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19 e quarantena**

Rimborso dei costi di biglietteria in caso di negato imbarco determinato dal sospetto di una condizione medica contagiosa dell'Assicurato

Le prestazioni precedute dal flag verde (√) sono automaticamente incluse nella polizza

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nel DIP aggiuntivo e nelle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ persone non domiciliate o non residenti in Italia
- ✗ viaggi superiori ai 90 giorni continuativi nell'anno
- ✗ viaggi iniziati prima della stipulazione della polizza



Ci sono limiti di copertura?

Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda alla sezione «Ci sono limiti di copertura» del DIP aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione copre la destinazione prescelta dall'Assicurato ed identificata in polizza.

Non sono coperti i viaggi verso Paesi che al momento della partenza risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.

L'elenco di tali Paesi è disponibile anche sul sito https://www.allianz-partners.com/it_IT/Prodotti-e-Soluzioni/Travel.html.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrive il contratto, l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di fornire la documentazione richiesta.

In caso di sinistro:

- Per richiesta di assistenza o con necessità di gestione emergenza, l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa.
- Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Allianz Global Assistance entro 30 giorni.



Quando e come devo pagare?

L'acquisto della polizza può essere effettuato via web.

Il pagamento del Premio avviene a mezzo di carta di credito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per le garanzie Viaggio Sicuro – assistenza in viaggio e spese mediche, Invio di un Collaboratore Famiglia Sicura-Assistenza ai familiari a casa: la copertura ha validità dal momento dell'inizio del viaggio fino al termine del viaggio stesso;

Per la garanzia Infortuni di Volo: la copertura decorre dal momento in cui l'Assicurato entra in aeromobile fino al momento in esce;

Per la garanzia Assistenza Viaggio Professionale: la decorrenza varia a seconda della prestazione attivata;

Per la garanzia Trasferimento Sicuro: la copertura decorre dalle 24 ore antecedenti l'inizio del viaggio e termina col raggiungimento del luogo di partenza del viaggio.

Per le garanzie opzionali

Bagaglio: la garanzia è operante per la durata del viaggio.



Come posso disdire la polizza?

Diritto di recesso per ripensamento

Entro 14 giorni dalla data di acquisto della polizza, il Contraente ha diritto di esercitare il diritto di recesso ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto delle imposte che per legge restano a carico del Contraente. Il rimborso è effettuato con le stesse modalità scelte per il pagamento.

L'Assicurato/Contraente potrà comunicare la sua decisione di recedere dal contratto assicurativo tramite una delle seguenti modalità:

1) Invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta, 32 – 20139 Milano (MI),

2) Invio di una PEC all'indirizzo: awp.pc@legalmail.it

3) Compilazione e invio online del form per il recesso disponibile sul sito web www.allianz-protection.com

Il diritto di recesso per ripensamento non si applica alle polizze di assicurazione viaggio di durata inferiore a un mese, ai sensi dell'art 67 duodecies co 5 lett. B) Codice Consumo.

Per questo contratto non è applicabile il diritto di recesso.

Assicurazione Viaggio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: AWP P&C S.A. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia
Ed. Ottobre 2024_ ultima versione disponibile

Prodotto: "Travel Business"

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L'Impresa Assicuratrice è **AWP P&C S.A.**

Sede Legale

7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080

Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010

Il contratto assicurativo viene concluso con la sede secondaria:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-partners.it - info@allianz-assistance.it; PEC: awp.pc@legalmail.it

Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

Il patrimonio netto della società è di € 368 256 824,11, di cui € 18 510 562,50 di azioni e € 383 412 983,34 di riserve di capitale. Questi dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato del 2021.

Il coefficiente di solvibilità della società, inteso come rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente, è del 138%.

Il requisito patrimoniale di solvibilità è di € 358 408 448, il requisito patrimoniale minimo è di € 161 283 802 e l'importo ammissibile di fondi propri a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità è pari a € 493 273 950.

Per ulteriori informazioni finanziarie sulla società si prega di fare riferimento al rapporto di solvibilità disponibile sul sito web: https://www.allianz-partners.com/en_US/investor-relations.html.

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

La polizza prevede una serie di garanzie fruibili prima del viaggio o durante lo stesso: assistenza sanitaria 24h, spese mediche, infortuni di volo, assistenza viaggio professionale, invio di un collaboratore in sostituzione, trasferimento sicuro, acquisti di prima necessità, famiglia sicura.

È prevista, inoltre, una serie di garanzie opzionali fruibili soltanto se espressamente richiamate in polizza: estensione spese mediche, bagaglio, interruzione del viaggio e negato imbarco.

VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE	<p>AVVERTENZA: l'erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali o internazionali.</p> <p>In caso di malattia, incluse malattie epidemiche e pandemiche diagnosticcate come, ad esempio, il Covid-19, o infortunio dell'Assicurato in viaggio, sono previste le seguenti prestazioni:</p> <p>ASSISTENZA IN VIAGGIO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ consulenza medica telefonica, per tutte le destinazioni; ✓ invio di medicinali urgenti non reperibili sul luogo, ITALIA esclusa; ✓ traduzione della cartella clinica luogo, ITALIA esclusa; ✓ segnalazione di un medico specialista, per tutte le destinazioni; ✓ interprete a disposizione via telefono, ITALIA esclusa; ✓ trasporto – rientro sanitario, per tutte le destinazioni: <ul style="list-style-type: none"> • dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; • dal centro medico alla residenza dell'Assicurato; ✓ viaggio di un familiare in seguito a decesso o ricovero dell'Assicurato con rimborso delle spese di soggiorno fino a € 110 al giorno per massimo 5 giorni; ✓ rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio; ✓ rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, per tutte le destinazioni; ✓ rientro anticipato dell'Assicurato, dei familiari o di un compagno di viaggio, purché assicurati, per decesso o ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di un familiare a casa, fino a € 1.250 per evento e per viaggi in ITALIA; fino a € 2.000 per evento e per viaggi in EUROPA e MONDO; ✓ invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia, per tutte le destinazioni; ✓ anticipo denaro fino a € 5.000 per evento e per tutte le destinazioni, previa garanzia bancaria e con l'obbligo per l'Assicurato di restituire l'anticipo entro 30 giorni; ✓ protezione carte di credito, avviando la procedura necessaria al blocco dei documenti smarriti o rubati; ✓ rimborso delle spese di prolungamento soggiorno, nel limite di € 150 per notte e € 1.500 per evento, in caso di: <ul style="list-style-type: none"> • malattia o infortunio, • a seguito di furto o smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali). ✓ rimborso spese telefoniche per viaggi in fino a € 350 per evento, ITALIA esclusa. <p>SPESE MEDICHE CON PAGAMENTO DIRETTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche per viaggi in ITALIA fino a € 10.000; in EUROPA fino a € 50.000; MONDO (inclusi USA e Canada), fino a € 100.000. <p>SPESE MEDICHE A RIMBORSO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero, fino a € 1.500 per viaggi in ITALIA, fino a € 5.000 per le altre destinazioni; ✓ rimborso delle spese farmaceutiche e per visite mediche a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero, soccorso e ricerca in mare e montagna, per viaggi in ITALIA fino a € 500; fino a € 1.250 per le altre destinazioni;
INFORTUNI DI VOLO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ La garanzia riconosce l'indennizzo per gli infortuni che l'Assicurato subisca come passeggero di voli effettuati su velivoli e elicotteri, esclusi Aeroclubs, che, entro un anno dal giorno in cui si sono verificati, abbiano come conseguenza la morte, fino a € 500.000 per il caso di morte.

ASSISTENZA VIAGGIO PROFESSIONALE	<p>In caso di necessità, la Centrale Operativa organizza ed eroga, 24 ore su 24:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ assistenza legale in viaggio - anticipo cauzione Reperimento di un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato, prendendo a carico le relative spese fino a € 1.000 per periodo assicurativo. Inoltre, costituisce in nome e per conto dell'Assicurato stesso e per i soli fatti di natura colposa e fino a € 5.000 per periodo assicurativo: <ul style="list-style-type: none"> • la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione; • l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro. L'anticipo avviene previa garanzia bancaria, e l'Assicurato si impegna a restituire l'importo in ogni caso entro 30 giorni; ✓ modifica del planning in caso di eventi imprevisti e oggettivamente documentabili che impediscano all'Assicurato di rispettare il planning di lavoro predefinito; ✓ rimborso delle penali applicate dai fornitori di servizi (hotel/compagnia aerea/compagnia marittima ecc.) in caso di annullamento della prenotazione per eventi imprevisti ed oggettivamente documentabili nel limite del 50% e con il massimo di € 500, al netto delle quote di iscrizione; ✓ rimborso delle spese di taxi o vettura in locazione, di ristorazione, in caso di ritardo aereo superiore a 6 ore rispetto all'orario iniziale di arrivo alla destinazione prevista del volo di andata, di modifica dell'aeroporto di arrivo o di mancata corrispondenza, fino a € 100 per periodo assicurativo.
INVIO DI UN COLLABORATORE IN SOSTITUZIONE	<p>In caso di necessità di interrompere il viaggio professionale, la centrale Operativa organizza ed eroga, 24 ore su 24, le spese di trasporto di un collaboratore per sostituire l'Assicurato in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ malattia o infortunio dell'Assicurato stesso non curabili sul posto; ✓ danneggiamento all'abitazione di residenza; ✓ malattia grave con prognosi superiore a 7 giorni o decesso di un familiare.
TRASFERIMENTO SICURO	<p>In caso di guasto o incidente all'auto o alla moto (di seguito definiti "veicolo") utilizzati dall'Assicurato per raggiungere il luogo di partenza del viaggio o del soggiorno, sono previste le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ traino del "veicolo" dal luogo dell'evento alla più vicina officina attrezzata con presa a carico fino a € 130; ✓ invio di un taxi, in seguito al traino del "veicolo" effettuato dalla Centrale Operativa, per permettere all'Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio con rimborso fino a € 200; ✓ rimborso spese di custodia del "veicolo" fino al rientro dell'Assicurato e fino all'importo massimo di € 100.
FAMIGLIA SICURA	<p>AVVERTENZA: l'erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali o internazionali.</p> <p>In caso di malattia improvvisa, incluse malattie epidemiche e pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19, o infortunio occorsi al padre, alla madre, al coniuge od ai figli conviventi, rimasti a casa, (di seguito tutti definiti "parente"), dell'Assicurato in viaggio sono previste le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ consulenza medica telefonica; ✓ informazione diretta telefonica all'Assicurato, in viaggio, dell'evento che ha colpito il "parente"; ✓ invio di un medico al "parente" dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi; ✓ invio di una ambulanza, in caso di necessità o con il parere del medico curante, per il trasferimento del "parente", al più vicino Ospedale; ✓ organizzazione di visite specialistiche od esami diagnostici; ✓ trasferimento ad un centro di alta specializzazione per infortunio o malattia improvvisa del "parente" non curabili nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali fino a € 1.300. <p>Inoltre, Allianz Global Assistance, in caso di necessità all'abitazione di residenza in Italia del familiare convivente, organizza ed eroga anche le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ invio di un elettricista per interventi urgenti di manutenzione straordinaria, sino alla concorrenza di € 100; ✓ invio di un fabbro per interventi urgenti conseguenti a furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell'abitazione assicurata, sino ad un massimo di € 100; ✓ invio di un idraulico per interventi urgenti, conseguenti a rottura delle tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione assicurata sino alla concorrenza di € 100; ✓ invio di una guardia giurata per sorvegliare l'abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti per furto o tentato furto, sino ad un tempo massimo di 10 ore di sorveglianza.
GARANZIE OPZIONALI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
ESTENSIONE SPESE MEDICHE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ È prevista la possibilità di elevare il capitale assicurato per il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche, esclusivamente per la garanzia Assistenza in Viaggio e Spese Mediche della Polizza Travel Business, fino a € 300.000 per persona e per sinistro, per destinazioni Mondo (esclusi USA, Canada); fino a € 500.000 per persona e per sinistro, per destinazioni USA, Canada.

BAGAGLIO	<p>In caso di furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del Vettore aereo del bagaglio personale dell'Assicurato, sono previste le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ indennizzo dell'Assicurato e dei danni materiali e diretti a lui, nel limite di € 250 per oggetto e di € 2.000 per persona e per periodo assicurativo. <p>In seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 8 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rimborso per gli acquisti di prima necessità, nel limite del capitale assicurato e con il massimo di € 500 per persona e per periodo assicurativo.
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO E NEGATO IMBARCO	<p>Interruzione del Viaggio Nel caso vi sia la necessità di interrompere il viaggio in seguito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ infortunio o malattia diagnosticata da un medico, includere malattie epidemiche e pandemiche come il Covid-19, dell'Assicurato che comporti un ricovero di almeno 3 giorni e che impedisca la prosecuzione del soggiorno; ✓ quarantena dell'Assicurato, disposta durante il soggiorno per ordine del Governo, di una Autorità pubblica o dal fornitore del viaggio sulla base del loro sospetto che l'Assicurato sia risultato esposto ad una malattia contagiosa, incluse malattie epidemiche e pandemiche come il Covid-19. E', invece, esclusa la quarantena applicata in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie; ✓ trasporto dell'Assicurato, ricoverato a seguito di infortunio o malattia, includere malattie epidemiche e pandemiche come il Covid-19, ad un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, richiesto dalle sue condizioni e organizzato dalla Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto; ✓ rientro anticipato dell'Assicurato, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, a causa di decesso, pericolo di vita, infortunio o malattia diagnosticata da un medico, includere malattie epidemiche e pandemiche come il Covid-19, che comporti un ricovero di almeno 3 giorni, di uno dei seguenti familiari non in viaggio con l'Assicurato: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri; ✓ decesso dell'Assicurato durante il soggiorno, anche qualora il decesso sia la conseguenza di malattie epidemiche e pandemiche come il Covid-19; <p>Allianz Global Assistance rimborsa all'Assicurato il pro -rata della quota del viaggio non usufruito (esclusi i titoli di viaggio, come biglietti aerei/ferroviari/marittimi e le tasse di iscrizione). Ai fini del calcolo del pro -rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno.</p> <p>In caso di decesso dell'Assicurato, Allianz Global Assistance rimborsa il <i>pro rata</i> agli eredi legittimi e/o testamentari.</p> <p>Se per malattia o quarantena non fosse possibile all'Assicurato il rientro al proprio domicilio nella data e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global Assistance rimborsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le spese supplementari di albergo (pasti e pernottamento) fino alla concorrenza di € 150 al giorno con il massimo di € 1.500; ✓ le spese di rientro dell'Assicurato fino al proprio domicilio con il mezzo più adeguato (escluso comunque l'aereo sanitario), fino alla concorrenza di € 1.000 per i viaggi all'estero e di € 300 per i viaggi in Italia. <p>Negato Imbarco</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Qualora le Autorità competenti neghino l'imbarco o l'utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico sulla base del sospetto che l'Assicurato presenti una condizione medica contagiosa, secondo le disposizioni di legge vigenti, Allianz Global Assistance rimborsa: <ul style="list-style-type: none"> • nel viaggio di andata, se possibile lo spostamento della data di partenza, i costi per la nuova biglietteria per raggiungere il luogo di destinazione del viaggio nel limite di € 500 per assicurato; • nelle tratte intermedie o nel viaggio di ritorno: <ul style="list-style-type: none"> ○ i costi per la nuova biglietteria per raggiungere il luogo di destinazione nel limite di € 500 per assicurato; ○ i maggiori costi sostenuti per vitto e alloggio sul luogo del negato imbarco fino alla concorrenza di € 150 al giorno, con il massimo di € 1.500 per evento, <p>Sono esclusi dalla copertura i casi di negato imbarco determinati dal mancato rispetto di norme e di requisiti di viaggio o di ingresso richiesti nel luogo di destinazione del viaggio.</p>


Che cosa NON è assicurato?

VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> * la prestazione trasporto – rientro sanitario non si effettua per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o per malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; * per la prestazione invio di medicinali urgenti non è preso a carico il costo dei medicinali; * per la prestazione rientro della salma non sono prese a carico le spese funerarie e di inumazione; * per la prestazione pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche la garanzia non opera per un periodo superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera. Non vengono prese in carico le spese medico in assenza di contatto preventivo con la Centrale Operativa; * per la prestazione rimborso delle spese mediche di bordo, delle spese per cure odontoiatriche urgenti per quanto riguarda le spese per cure sostenute al rientro, non vengono prese in carico le spese sostenute oltre 30 giorni dalla data del rientro.
---	--

INFORTUNI DI VOLO	Oltre a quanto indicato nel DIP: * non sono considerati infortuni gli infarti da qualsiasi causa determinati.
ASSISTENZA VIAGGIO PROFESSIONALE	Oltre a quanto indicato nel DIP: * per la prestazione assistenza legale in viaggio - anticipo cauzione non sono prese in carico le spese superiori a € 1.000 per periodo assicurativo.
TRASFERIMENTO SICURO	Oltre a quanto indicato nel DIP: * la garanzia non è operante per l'auto che non sia di proprietà dell'Assicurato o della società alla quale è alle dirette dipendenze e se la stessa è immatricolata da più di 10 anni.
FAMIGLIA SICURA	Oltre a quanto indicato nel DIP: * per la prestazione invio di un medico l'impresa non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario; * per la prestazione organizzazione di visite specialistiche od esami diagnostici non sono presi a carico i costi delle prestazioni.
GARANZIE OPZIONALI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
BAGAGLIO	Oltre a quanto indicato nel DIP: * non sono rimborsabili gli acquisti effettuati nella località di rientro.
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO E NEGATO IMBARCO	Oltre a quanto indicato nel DIP: * dal calcolo del pro rata sono esclusi i titoli viaggio e i costi di gestione pratica.

**Ci sono limiti di copertura?****VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE**

Ad integrazione delle esclusioni generali, come dettagliato nelle condizioni di Assicurazione, non sono presi in carico gli eventi e/o le spese derivanti o conseguenti di:

- ! senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste;
- ! malattie preesistenti;
- ! viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- ! interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- ! cure riabilitative e acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- ! prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- ! visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- ! per espianti e/o trapianti di organi;
- ! partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- ! pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.

Tutte le prestazioni non sono dovute anche nel caso in cui disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:

- ! si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
- ! l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso viene sospesa immediatamente l'assistenza ma viene garantito il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
- ! al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

Franchigia: i rimborsi tutti saranno effettuati con l'applicazione della franchigia di € 50 per sinistro.

INFORTUNI DI VOLO	<p>Ad integrazione delle esclusioni generali, come dettagliato nelle condizioni di assicurazione, non sono corrisposti gli indennizzi per gli infortuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! avvenuti su qualsiasi mezzo che non sia considerato aeromobile ai sensi di legge come, ad esempio, gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, girocopteri e parapendio, ecc.); ! avvenuti su aeromobili diversi da quelli adibiti a trasporto pubblico di passeggeri, nonché su aeromobili di proprietà, affiliati od in uso ad aeroclubs; ! avvenuti su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall'Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza; ! avvenuti in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie; ! imputabili in tutto o in parte a dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario; ! direttamente od indirettamente conseguenti ad atto di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa.
ASSISTENZA VIAGGIO PROFESSIONALE	<p>Ad integrazione delle esclusioni generali, come dettagliato nelle condizioni di Assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! è escluso ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da atti di terrorismo.
INVIO DI UN COLLABORATORE IN SOSTITUZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ! Si vedano le esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione.
TRASFERIMENTO SICURO	<ul style="list-style-type: none"> ! Si vedano le esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione.
FAMIGLIA SICURA	<ul style="list-style-type: none"> ! Si vedano le esclusioni comuni a tutti le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione.
GARANZIE OPZIONALI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
BAGAGLIO	<p>Ad integrazione delle esclusioni generali, come dettagliato nelle condizioni di assicurazione, non sono previsti indennizzi per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti; ! verificatisi quando: <ul style="list-style-type: none"> • il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, nell'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave; • il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento; • il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave; ! di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento. <p>Sono, inoltre, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! i beni, i computer, le agende elettroniche, sottoposti alla custodia di, o affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.); ! materiali fotocineottici, telefoni cellulari e smartphone, tablet e console portatili. <p>L'indennizzo è determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • considerando il computer e gli accessori quale unico oggetto; • in base al valore commerciale delle cose sottratte al momento del sinistro; • senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi; • successivamente a quello del Vettore Aereo o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.





INTERRUZIONE DEL VIAGGIO E NEGATO IMBARCO	<p>Ad integrazione delle esclusioni generali, come dettagliato nelle condizioni di Assicurazione, per la garanzia Interruzione del viaggio:</p> <p>! è escluso ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da atti di terrorismo;</p> <p>! ai fini del calcolo del pro rata il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno.</p>
--	--

**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>Gli eventuali sinistri vanno denunciati con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • via internet (sul sito www.allianz-protection.com; • via posta (all'indirizzo qui sotto indicato); <p>I documenti per cui è richiesto l'invio della copia originale devono essere inviati a:</p> <p>AWP P&C S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Servizio Liquidazione Danni B2C Casella Postale 46 Via Cordusio 4 20123 MILANO</p> <p>VIAGGIO SICURO/ FAMIGLIA SICURA/ INVIO DI UN COLLABORATORE IN SOSTITUZIONE / ASSISTENZA VIAGGIO PROFESSIONALE / TRASFERIMENTO SICURO / FAMIGLIA SICURA</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di necessità l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo il numero della presente polizza, dati anagrafici, recapito, ed il tipo di intervento richiesto. • In caso di rimborso l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso entro 30 giorni dal rientro fornendo la documentazione richiesta. <p>INFORTUNI DI VOLO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli aventi diritto e/o i beneficiari devono darne avviso entro 30 giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato, fornendo la documentazione richiesta. <p>GARANZIA OPZIONALE BAGAGLIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Assicurato deve darne avviso entro 30 giorni dal rientro, fornendo la documentazione richiesta. <p>GARANZIE OPZIONALI INTERRUZIONE DEL VIAGGIO E NEGATO IMBARCO</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Assicurato deve darne avviso entro 30 giorni dal rientro, fornendo la documentazione richiesta. <p>Assistenza diretta/in convenzione: le prestazioni di assistenza sono fornite all'Assicurato da enti/ strutture/ società/ professionisti convenzionati con l'impresa su incarico di quest'ultima.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: non è prevista la gestione da parte di altre imprese.</p> <p>Prescrizione: ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.</p>
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.</p>
OBBLIGHI DELL'IMPRESA	<p>L'impresa garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento.</p>

**Quando e come devo pagare?**

PREMIO	<p>Le seguenti informazioni sono del tutto analoghe a quanto riportato nel DIP riguardo al premio: l'acquisto della polizza può essere effettuato via web.</p> <p>Il pagamento del Premio avviene a mezzo di carta di credito.</p>
RIMBORSO	<p>Non è previsto il rimborso del premio.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
DURATA	<p>VIAGGIO SICURO – ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> La copertura decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza. <p>INFORTUNI DI VOLO</p> <ul style="list-style-type: none"> La copertura decorre dal momento in cui l'Assicurato entra in un aeromobile e termina al momento nel quale ne esce. <p>ASSISTENZA VIAGGIO PROFESSIONALE</p> <ul style="list-style-type: none"> Per le prestazioni Assistenza legale in viaggio - anticipo cauzione e Modifica del planning la copertura decorre dal momento della partenza dell'Assicurato e termina al suo rientro alla residenza, ma non oltre la scadenza della polizza. Per la prestazione Rimborso delle penali applicate dai fornitori di servizi la copertura decorre dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi ed è operante fino al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto. Per la prestazione Rimborso delle spese di taxi o vettura in locazione, di ristorazione, la copertura decorre dal check-in del volo di andata ed è operante per tutte le tratte purché in congiunzione. <p>INVIO DI UN COLLABORATORE IN SOSTITUZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> La copertura decorre dal momento della partenza dell'Assicurato e termina al suo rientro alla residenza, ma non oltre la scadenza della polizza. <p>TRASFERIMENTO SICURO</p> <ul style="list-style-type: none"> La copertura decorre dalle 24 ore antecedenti l'inizio del viaggio e termina con il raggiungimento del luogo di partenza del viaggio o del soggiorno. <p>FAMIGLIA SICURA</p> <ul style="list-style-type: none"> La copertura decorre dal momento della partenza dell'Assicurato e termina al suo rientro alla residenza, ma non oltre la scadenza della polizza. <p>GARANZIE OPZIONALI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</p> <p>BAGAGLIO</p> <ul style="list-style-type: none"> Per la garanzia Bagaglio la copertura decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza. Per Acquisti di prima necessità la copertura decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco aereo/check-in e termina prima dell'ultimo check-in.
SOSPENSIONE	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.
 Come posso disdire la polizza?	
RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE	Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto indicato nel DIP.
RISOLUZIONE	Non sono previsti casi in cui il contraente ha diritto di risolvere il contratto.
 A chi è rivolto questo prodotto?	
A tutti coloro che acquistano un viaggio per scopo d'affari.	
 Quali costi devo sostenere?	
Non sono previsti costi di intermediazione.	
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
ALL'IMPRESA ASSICURATRICE	<p>I reclami possono essere inoltrati attraverso uno dei seguenti mezzi alternativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indirizzo PEC reclami.awp-pc@legalmail.it E-mail alla casella quality_reclami@allianz.com Lettera indirizzata a AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Servizio Qualità - C.P. 81 - Via Cordusio, 4 - 20123 MILANO <p>La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p>

ALL'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
MEDIAZIONE	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). In materia di contratti assicurativi, chi vuole tutelare i propri diritti, prima di proporre un'azione davanti al Giudice, deve preliminarmente e necessariamente avviare un tentativo di conciliazione obbligatoria davanti a un Organismo di mediazione.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La negoziazione assistita non è obbligatoria.
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



AWP P&C S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

- ❑ **Sede Legale**
7, Dora Maar, 93400 Saint Ouen - France
- ❑ **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
- ❑ **Rappresentanza Generale per l'Italia**
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- ❑ **Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-partners.it – info@allianz-assistance.it
- ❑ **Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni**

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

“Travel Business Comfort”

Edizione Ottobre 2024

La presente documentazione è conforme alle Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA “Contratti Semplici e Chiari”

Indice

DEFINIZIONI	1
NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE	1
1.1 Modalità di stipulazione dell'assicurazione - Criteri di adesione - Validità	1
1.2 Persone assicurabili	1
1.3 Operatività e decorrenza	1
1.4 Limiti di sottoscrizione	1
1.5 Validità territoriale	2
1.6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie	2
1.7 In caso di sinistro	2
1.8 Rinvio alle norme di legge	2
1.9 Diritto di recesso per ripensamento	2
GARANZIE	2
2. VIAGGIO SICURO – ASSISTENZA E SPESE MEDICHE	2
AVVERTENZA	2
2.1 Oggetto	2
2.1.1 Assistenza in Viaggio	2
2.1.2 Spese Mediche	3
2.2 Decorrenza e operatività	4
2.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 1.6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)	4
2.4 Disposizioni e limitazioni	4
2.4.1 Assistenza in viaggio	4
2.4.2 Spese Mediche	4
3. INFORTUNI DI VOLO	4
3.1 Oggetto	4
3.2 Decorrenza – Operatività - Durata	5
3.3 Capitale Assicurato	5
3.4 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 1.6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)	5
3.5 Dichiarazioni dell'Assicurato	5
3.6 Rinuncia al diritto di surrogazione	5
3.7 Beneficiari	5
4. ASSISTENZA VIAGGIO PROFESSIONALE	5
4.1 Oggetto	5
4.2 Decorrenza e operatività	5
4.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 1.6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)	5
5. INVIO DI UN COLLABORATORE IN SOSTITUZIONE	5
5.1 Oggetto	5
5.2 Decorrenza e operatività	5
6. TRASFERIMENTO SICURO	6
6.1 Oggetto	6
6.2 Decorrenza e operatività	6
7. FAMIGLIA SICURA – ASSISTENZA AI FAMILIARI A CASA	6
7.1 Oggetto	6
7.2 Decorrenza e operatività	6
7. Famiglia Sicura – Assistenza ai familiari a casa	6
7.1 Oggetto	6
AVVERTENZA	6
7.2 Decorrenza e operatività	6
IN CASO DI SINISTRO	6
8. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (vedi anche art. 1.7 della Normativa Comune)	6



8.1 Viaggio Sicuro – Assistenza e Spese Mediche / Invio di un Collaboratore in sostituzione / Assistenza Viaggio Professionale /Famiglia Sicura – Assistenza ai familiari a casa	6
8.2 Infortuni di Volo.....	7
8.3 Trasferimento Sicuro.....	7
9. AVVERTENZE PER LA GESTIONE DEL SINISTRO	7
10. RIFERIMENTI IMPORTANTI.....	7
CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA	
1. <i>ESTENSIONE SPESE MEDICHE</i>	1
1.1 Estensione Spese Ospedaliere e Chirurgiche	1
2. <i>Bagaglio</i>	1
Definizioni particolari.....	1
1 <i>BAGAGLIO</i>	1
1.1 Oggetto.....	1
1.2 Decorrenza e Operatività	1
1.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 1.6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)	1
1.4 Capitale Assicurato, disposizioni e limitazioni.....	1
IN CASO DI SINISTRO.....	1
3. <i>INTERRUZIONE DEL VIAGGIO E NEGATO IMBARCO</i>	1
1 Interruzione del viaggio e Negato imbarco	1
1.1 Oggetto.....	1
1.1.1 Interruzione del viaggio	1
1.1.2 Disposizioni e limitazioni – Criteri di liquidazione.....	1
1.1.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 1.6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune).....	1
1.1.4 Negato Imbarco	1
IN CASO DI SINISTRO.....	1

Travel Business Comfort

ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE

DEFINIZIONI

Allianz Global Assistance:	il marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
Atto di terrorismo:	qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di "persona fisica", il soggetto maggiorenne dotato di "capacità di agire".
Cyber Risk:	la perdita, il danno, la responsabilità, il reclamo, il costo o la spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causato da uno o più dei seguenti fatti o avvenimenti: <ol style="list-style-type: none"> 1. l'atto, o la minaccia dell'atto, non autorizzato, dannoso o illegale che implichi l'accesso o l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico; 2. l'errore od omissione che comporti l'accesso o l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico; 3. l'indisponibilità parziale o totale o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi sistema informatico; 4. la perdita di utilizzo, la riduzione della funzionalità, la riparazione, la sostituzione, il ripristino o la riproduzione di qualsiasi dato, incluso il valore economico di tali dati.
Epidemia:	malattia contagiosa riconosciuta o definita epidemia da un rappresentante dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) o da un'autorità governativa ufficiale.
Europa:	l'Italia, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino, i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Tunisia e Turchia.
Evento:	l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
Familiare:	il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle - anche unilaterali (i.e. che abbiano in comune con l'Assicurato solo la madre o il padre), nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini di primo grado, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Istituto di Cura:	struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana.
Malattie preesistenti:	le patologie e le condizioni mediche a esse correlate i cui sintomi si sono manifestati nei 5 anni che precedono la data di inizio della copertura, a prescindere che siano state o meno diagnosticate o curate. Tali patologie e condizioni correlate, di cui l'Assicurato o i suoi familiari sono, erano o avrebbero presumibilmente dovuto essere a conoscenza, sono considerate preesistenti.
Mondo:	tutti i paesi del mondo (compresa la Federazione Russa), esclusi USA e Canada.
Pandemia:	l'epidemia con tendenza a diffondersi rapidamente riconosciuta come pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Quarantena:	il confinamento obbligatorio in seguito a ordinanza o altra direttiva ufficiale di un'autorità governativa, pubblica, o del capitano di una nave a bordo della quale l'Assicurato sta viaggiando, che ha lo scopo di fermare la diffusione di una malattia contagiosa a cui l'Assicurato o il compagno di viaggio sono stati esposti.
Ricovero:	degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Sistema informatico:	il computer, l'hardware, il software o il sistema di comunicazione o il dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, portatili, tablet, dispositivi indossabili), il server, il cloud, i microcontrollori o sistemi simili, inclusi eventuali input, output, i dispositivi di archiviazione dati, gli apparati di rete o i sistemi di backup.
Viaggio:	il trasferimento, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE

1.1 Modalità di stipulazione dell'assicurazione - Criteri di adesione – Validità

La polizza deve essere stipulata dal Contraente:

- nel caso di "persona fisica", maggiorenne dotato di "capacità di agire";
- per mezzo della piattaforma e-commerce presente sul sito www.allianz-assistance.it;
- entro le ore 24,00 del giorno precedente a quello di decorrenza delle garanzie convalidando la stipulazione con il pagamento del premio a mezzo Carta di Credito;

La polizza non è valida se non sono rispettati i criteri di cui sopra.

1.2 Persone assicurabili

Allianz Global Assistance assicura le persone:

- domiciliate o residenti in Italia;
- dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza;
- che svolgano attività professionale che non richieda lo svolgimento di mansioni a prevalente contenuto manuale né l'intervento diretto e continuativo nel processo di produzione.

1.3 Operatività e decorrenza

Le garanzie, espressamente sottoscritte, sono operanti:

- per viaggi effettuati a scopo di affari al di fuori del comune di residenza;
- dalle ore e dal giorno indicati in polizza;
- per un massimo di **365 giorni**, destinazioni e capitali identificati in polizza e per non più di **90 giorni** consecutivi per il medesimo viaggio;
- se il premio è stato pagato. In caso di viaggio che comprenda più tappe, il costo della polizza (premio) è determinato in base alla destinazione che prevede l'applicazione dei capitali maggiori. A tale scopo, non devono essere considerate quali tappe del viaggio le tratte di congiunzione;
- nei limiti delle prestazioni e dei capitali previsti per il luogo ove si è verificato l'evento ma, comunque, entro il capitale della destinazione per cui è stato pagato il premio. Tale disposizione si applica anche alle tappe di tratte di congiunzione.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

1.4 Limiti di sottoscrizione

1.4.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze emesse da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso;
- prolungare il periodo di copertura oltre i 90 giorni continuativi per lo stesso viaggio.

1.4.2 La polizza deve essere stipulata prima dell'inizio del viaggio. Qualora l'emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro Allianz Global Assistance non darà seguito alle richieste di assistenza o di rimborso.

1.5. Validità Territoriale

L'assicurazione è valida per la destinazione prescelta e indicata in polizza.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito https://www.allianz-partners.com/it_IT/Prodotti-e-Soluzioni/Travel.html.

1.6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Allianz Global Assistance esclude dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) viaggio intrapreso contro il consiglio, il divieto o la limitazione (anche temporanea) dell'Autorità governativa del Paese di residenza dell'Assicurato o dell'Autorità pubblica competente del Paese di destinazione del viaggio, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- j) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- k) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- m) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- n) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- o) malattie psichiche;
- p) suicidio o tentativo di suicidio;
- q) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- r) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- s) epidemie e pandemie, ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie Viaggio Sicuro – Assistenza e Spese Mediche, Famiglia Sicura – Assistenza ai familiari a casa, Interruzione del viaggio (garanzia opzionale);
- t) quarantene, ad eccezione di quanto espressamente previsto per la garanzia Interruzione del viaggio (garanzia opzionale);
- u) cyber risk.

1.7 In caso di sinistro

L'Assicurato o chi per esso deve:

a) darne avviso a:

- Allianz Global Assistance secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
- tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

b) mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

Allianz Global Assistance corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

1.8 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

1.9 Diritto di recesso per ripensamento

Entro 14 giorni dalla data di acquisto della polizza, il Contraente ha diritto di esercitare il diritto di recesso ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto delle imposte che per legge restano a carico del Contraente. Il rimborso è effettuato con le stesse modalità scelte per il pagamento.

L'Assicurato/Contraente potrà comunicare la sua decisione di recedere dal contratto assicurativo tramite una delle seguenti modalità:

- 1) Invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta, 32 – 20139 Milano (MI),

- 2) Invio di una PEC all'indirizzo: awp_pc@legalmail.it

- 3) Compilazione e invio online del form per il recesso disponibile sul sito web www.allianz-protection.com

Il diritto di recesso per ripensamento non si applica alle polizze di assicurazione viaggio di durata inferiore a un mese, ai sensi dell'art 67 duodecies co 5 lett. B) Codice Consumo.

GARANZIE

2. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE

AVVERTENZA: l'erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali o internazionali.

2.1 Oggetto

2.1.1 Assistenza in Viaggio

Allianz Global Assistance, in caso di malattia, incluse malattie epidemiche e pandemiche diagnostiche come, ad esempio, il Covid-19, o infortunio dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN		
	ITALIA	EUROPA	MONDO (inclusi USA&Canada)

a) consulenza medica telefonica , servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;	SI	SI	SI
b) invio medicinali urgenti non reperibili in loco e solo dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, abbia accertato che le specialità farmaceutiche locali non siano equivalenti. Allianz Global Assistance effettua l'invio in accordo con le norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti. Il costo dei farmaci rimane a carico dell'Assicurato;	SI	SI	SI
c) traduzione della cartella clinica Qualora l'Assicurato lo richieda, Allianz Global Assistance provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 e ulteriori normative in materia di Privacy;	NO	SI	SI
d) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali;	SI	SI	SI
e) interprete a disposizione via telefono per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l'Assicurato degente in ospedale. Allianz Global Assistance organizza a proprie spese il servizio;	NO	SI	SI
f) trasporto - rientro sanitario <ul style="list-style-type: none"> dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; dal centro medico alla residenza dell'Assicurato. Allianz Global Assistance effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo: <ul style="list-style-type: none"> "sanitario" nell'ambito dell'Europa della Federazione Russa e per gli spostamenti locali; "di linea appositamente attrezzato" per tutti gli altri casi. Allianz Global Assistance non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per: <ul style="list-style-type: none"> infermità o lesioni che, a giudizio dei medici curanti, siano curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione; malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali; 	SI	SI	SI
g) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell'Assicurato in viaggio o per recarsi dall'Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a: <ul style="list-style-type: none"> 48 ore se minorenne o portatore di handicap; 5 giorni in Italia; 7 giorni in Europa/Mondo. Allianz Global Assistance mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno;	SI	SI	SI
	SI € 110 al giorno per max 5 gg	SI € 110 al giorno per max 5 gg	SI € 110 al giorno per max 5 gg
h) rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio , alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. Allianz Global Assistance organizza e prende a proprio carico le spese di rientro;	SI	SI	SI
i) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. Allianz Global Assistance provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell'evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte.	SI	SI	SI

Allianz Global Assistance, in caso di necessità dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN		
	ITALIA	EUROPA	MONDO (inclusi USA&Canada)
j) rientro anticipato dell'Assicurato e di un compagno di viaggio, sempreché assicurato, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa dell'Assicurato. Allianz Global Assistance organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese;	SI fino a € 1.250 per evento	SI fino a € 2.000 per evento	SI fino a € 2.000 per evento
k) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. Allianz Global Assistance provvede, a proprie spese, all'inoltro di tali messaggi;	SI	SI	SI
l) anticipo denaro , con l'obbligo per l'Assicurato di restituire l'anticipo entro 30 giorni;	SI fino a € 5.000	SI fino a € 5.000	SI fino a € 5.000
m) protezione carte di credito , libretti di assegni, traveller's chèques intestati all'Assicurato, smarriti o rubati. Allianz Global Assistance su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito;	SI	SI	SI
n) rimborso delle spese di prolungamento soggiorno qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita. Allianz Global Assistance rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato.	SI € 150 per notte nel limite di € 1.500 per evento	SI € 150 per notte nel limite di € 1.500 per evento	SI € 150 per notte nel limite di € 1.500 per evento
o) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di "roaming internazionale" sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi di assistenza.	NO	SI fino a € 350	SI fino a € 350

2.1.2 Spese Mediche (anche in caso di malattie epidemiche e pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19)

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN		
	ITALIA	EUROPA	MONDO (inclusi USA&Canada)
CON PAGAMENTO DIRETTO Allianz Global Assistance, preventivamente contattata, provvede: 1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, sulla base di un parere medico ufficiale fornito ad Allianz Global Assistance, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera.	fino a € 10.000	fino a € 50.000	fino a € 100.000

Nei casi in cui Allianz Global Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.			
A RIMBORSO Inoltre, Allianz Global Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione: 2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;	fino a € 1.500	fino a € 5.000	fino a € 5.000
3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero, soccorso e ricerca in mare e montagna;	fino a € 500	fino a € 1.250	fino a € 1.250
4) al rimborso delle spese mediche di bordo , delle spese per cure odontoiatriche urgenti o per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio;	fino a € 500	fino a € 500	fino a € 500
5) al rimborso delle spese per cure riabilitative , incluse le fisioterapiche, sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio e che abbiano determinato un ricovero ospedaliero. Sono in garanzia esclusivamente le spese sostenute nell'ambito del ricovero ospedaliero stesso o nel periodo di convalescenza immediatamente successivo al ricovero e, comunque, precedente il rientro.	fino a € 550	fino a € 550	fino a € 550

I RIMBORSI TUTTI SARANNO EFFETTUATI CON L'APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA DI € 50,00 PER SINISTRO

2.2 Decorrenza e operatività

La garanzia:

- decorre dal momento dell'inizio del viaggio;
- è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza;
- è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato l'evento, sempre che questo sia compreso nella "DESTINAZIONE" per cui è stata emessa la polizza.

2.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 1.6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste. Per la garanzia Spese Mediche di cui alla dell'art. 2.1.2 punto 1), il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
 - malattie preesistenti;
 - viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
 - interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
 - cure riabilitative e acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
 - prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
 - visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
 - espianti e/o trapianti di organi;
 - partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
 - pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.
- Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
- nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
 - si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
 - l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Allianz Global Assistance sospende immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
 - al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

2.4 Disposizioni e limitazioni

L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.

Inoltre:

2.4.1 Assistenza in viaggio

- le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
- le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Allianz Global Assistance e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;
- la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno prima classe;
 - traghetto.

Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;
- Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- nei casi in cui Allianz Global Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.

2.4.2 Spese mediche

Allianz Global Assistance sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche":

- anche più volte nel corso del viaggio;
- per un massimo di 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera;
- fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo;
- anche in caso di malattie epidemiche e pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19.**

3. Infortuni di Volo

3.1 Oggetto

Allianz Global Assistance assicura gli infortuni che l'Assicurato subisca come passeggero di voli effettuati su velivoli ed elicotteri, esclusi gli Aeroclubs, che abbiano come conseguenza la morte, anche se la stessa si verifica entro un anno dal giorno dell'infortunio;

Sono compresi in garanzia anche gli infortuni:

- derivanti da atti di terrorismo, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale, quali, ad esempio, attentati, pirateria, sabotaggio, insurrezioni, tumulti popolari purché l'Assicurato non ne abbia preso parte attiva;

- ed a parziale deroga delle esclusioni comuni, anche quelli:
- b) imputabili a colpa grave dell'Assicurato in qualità di passeggero, a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile;
 - c) che l'Assicurato subisca al di fuori dell'aeromobile, in caso di incidente aeronautico, atti di terrorismo o di pirateria aerea. La presente copertura cessa, in caso di incidente aeronautico, al completamento delle operazioni di soccorso e, nel caso di atti di terrorismo o di pirateria aerea, quando l'Assicurato non sia più esposto agli effetti di tali atti.

Allianz Global Assistance considera infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento.

Allianz Global Assistance non considera infortuni gli infarti da qualsiasi causa determinati.

3.2 Decorrenza – Operatività - Durata

La garanzia, nel periodo identificato in polizza, è operativa dal momento in cui l'Assicurato entra in un aeromobile e termina al momento nel quale ne esce. L'assicurazione continuerà ad avere valore oltre il limite di tempo prefissato, e fino al termine del viaggio in corso, in caso di sospensione forzata o di cambiamento di rotta decisi dal vettore aereo per ragioni tecniche o per avverse condizioni atmosferiche.

3.3 Capitale Assicurato

€ 500.000 per il caso di morte.

3.4 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 1.6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Allianz Global Assistance non corrisponde l'indennizzo per gli infortuni:

- a) avvenuti su qualsiasi mezzo che non sia considerato aeromobile ai sensi di legge come, ad esempio, gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, girocopteri e parapendio, ecc.);
- b) avvenuti su aeromobili diversi da quelli adibiti a trasporto pubblico di passeggeri, nonché su aeromobili di proprietà, affiliati od in uso ad aeroclubs;
- c) avvenuti su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall'Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza;
- d) avvenuti in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
- e) imputabili in tutto o in parte a dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario, salvo quanto previsto dall'art. 3.1 comma b);
- f) direttamente od indirettamente conseguenti ad atto di terrorismo.

3.5 Dichiarazioni dell'Assicurato

L'Assicurato in base a quanto sia o venga a sua conoscenza dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni con capitolato di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia per il medesimo rischio, da chiunque stipulate sulla sua persona non supera i limiti di € 1.000.000 per il caso di morte.

3.6 Rinuncia al Diritto di Surrogazione

Allianz Global Assistance rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

3.7 Beneficiari

Polizze individuali: qualora l'Assicurato sia anche Contraente, i beneficiari designati o, in difetto di designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari; qualora l'Assicurato non sia Contraente, gli eredi legittimi e/o testamentari.

4. Assistenza Viaggio Professionale

4.1 Oggetto

In caso di necessità, Allianz Global Assistance tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

a) assistenza legale in viaggio - anticipo cauzione

Allianz Global Assistance reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico le relative spese fino a € 1.000 per periodo assicurativo.

Inoltre costituisce fino a € 5.000 per periodo assicurativo, in nome e per conto dell'Assicurato stesso e per i soli fatti di natura colposa:

- la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione;
- l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro.

Allianz Global Assistance anticipa la cauzione che l'Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni;

b) modifica del planning

In caso di eventi imprevisi ed oggettivamente documentabili che, impediscano all'Assicurato di rispettare il planning di lavoro predefinito, Allianz Global Assistance, trasmette messaggi a parenti o collaboratori d'ufficio, cambia prenotazioni di albergo, aereo, treno, traghetto o vettura in locazione, modifica appuntamenti a seconda delle nuove esigenze dell'Assicurato;

c) rimborso delle penali applicate dai fornitori di servizi (hotel/compagnia aerea/compagnia marittima ecc.) nel limite del 50% e con il massimo di € 500, al netto delle quote di iscrizione, in caso di annullamento della prenotazione per eventi imprevisi ed oggettivamente documentabili;

d) rimborso delle spese di taxi o vettura in locazione, di ristorazione, in caso di ritardo aereo superiore a 6 ore rispetto all'orario iniziale di arrivo alla destinazione prevista del volo di andata, di modifica dell'aeroporto di arrivo o di mancata corrispondenza.

Allianz Global Assistance rimborsa fino a €100 per periodo assicurativo.

4.2 Decorrenza e operatività

La garanzia decorre:

- per i punti a) – b) dal momento della partenza dell'Assicurato e termina al suo rientro alla residenza, ma non oltre la scadenza della polizza;
- per il punto c) dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi ed è operante fino al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto;
- per il punto d) dal check-in del volo di andata ed è operante per tutte le tratte purché in congiunzione.

4.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 1.6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Allianz Global Assistance esclude dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da atti di terrorismo.

5. Invio di un Collaboratore in sostituzione

5.1 Oggetto

Allianz Global Assistance tramite la Centrale Operativa, organizza 24 ore su 24 e sostiene direttamente le spese di trasporto di un collaboratore per sostituire l'Assicurato sul posto qualora il viaggio professionale debba essere interrotto per:

- malattia o infortunio dell'Assicurato stesso non curabili sul posto;
- danneggiamento all'abitazione di residenza;
- malattia grave con prognosi superiore a 7 giorni o decesso di un familiare.

5.2 Decorrenza e operatività

La garanzia decorre dal momento della partenza dell'Assicurato e termina al suo rientro alla residenza, ma non oltre la scadenza della polizza.

6. Trasferimento Sicuro

6.1 Oggetto

In caso di guasto od incidente all'auto utilizzata per raggiungere il luogo di partenza del viaggio, Allianz Global Assistance organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

- a) **traino** dell'auto dal luogo dell'evento alla più vicina officina attrezzata. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico le spese di trasporto fino a € 130;
- b) **rimborso spese di custodia** dell'auto fino al rientro dell'Assicurato e fino all'importo massimo di € 100;
- c) **invio di un taxi**, in seguito al traino dell'auto effettuato da Allianz Global Assistance, per permettere all'Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio. Allianz Global Assistance rimborsa l'Assicurato fino ad un importo di € 200.

6.2 Decorrenza e operatività

La garanzia:

- è operante esclusivamente per l'auto di proprietà dell'Assicurato o della società alla quale è alle dirette dipendenze che non superi i **10 anni di immatricolazione**;
- decorre dalle 24 ore antecedenti l'inizio del viaggio e termina con il raggiungimento del luogo di partenza del viaggio.

7. Famiglia Sicura – Assistenza ai familiari a casa

AVVERTENZA: l'erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali o internazionali.

7.1 Oggetto

In caso di malattia improvvisa, **includere malattie epidemiche e pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19**, o infortunio occorsi ad un familiare, purché convivente dell'Assicurato in viaggio, Allianz Global Assistance tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

- a) **consulenza medica telefonica**, servizio di assistenza medica qualora il parente necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dal parente.
- b) **informazione diretta telefonica** all'Assicurato, in viaggio, dell'evento che ha colpito il familiare. La presente prestazione è fornita su richiesta e autorizzazione della persona colpita dall'evento;
- c) **invio di un medico** al "parente" dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati con Allianz Global Assistance, la Centrale Operativa organizza il trasferimento del parente al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.
AVVERTENZA: In caso di emergenza, il parente o chi per esso deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario;
- d) **trasferimento al più vicino centro medico**, in caso di necessità;
- e) **organizzazione di visite specialistiche od esami diagnostici**. Allianz Global Assistance, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, organizza visite specialistiche ed accertamenti diagnostici presso i Suoi Centri Convenzionati più vicini alla residenza familiare. Allianz Global Assistance, oltre a gestire l'appuntamento, informa preventivamente sui costi delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostico-strumentali richiesti. I costi delle prestazioni sono interamente a carico del familiare;
- f) **trasferimento ad un centro di alta specializzazione** per infortunio o malattia improvvisa del familiare non curabili nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con Allianz Global Assistance, il trasferimento del familiare in un centro ospedaliero di Alta specializzazione. Allianz Global Assistance provvede ad organizzare il trasporto sanitario del familiare con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico prendendo a carico i costi fino ad un massimale di € 1.300.

Inoltre, Allianz Global Assistance, in caso di necessità all'abitazione di residenza in Italia del familiare convivente, organizza ed eroga anche le seguenti prestazioni:

- g) **invio di un elettricista** per interventi urgenti di manutenzione straordinaria, non procrastinabili, direttamente causati da un guasto dell'impianto elettrico dell'abitazione assicurata che blocchi l'erogazione della corrente allo stabile o che comporti pericolo di incendio. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di € 100;
- h) **invio di un fabbro** per interventi urgenti conseguenti a furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell'abitazione assicurata. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino ad un massimo di € 100;
- i) **invio di un idraulico** per interventi urgenti, conseguenti a rottura delle tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione assicurata che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di € 100.
- j) **invio di una guardia giurata** per sorvegliare l'abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti per furto o tentato furto. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico il costo sino ad un tempo massimo di **10 ore** di sorveglianza;

7.2 Decorrenza e operatività

La garanzia decorre dal momento della partenza dell'Assicurato e termina al suo rientro alla residenza, ma non oltre la scadenza della polizza.

IN CASO DI SINISTRO

8. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (vedi anche art. 1.7 della Normativa Comune)

8.1 Viaggio Sicuro – Assistenza e Spese Mediche / Invio di un collaboratore in sostituzione / Assistenza Viaggio Professionale / Famiglia Sicura – Assistenza ai familiari a casa

8.1.1 Viaggio Sicuro – Assistenza e Spese Mediche

In caso di necessità

L'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della presente polizza ed il tipo di intervento richiesto, indicando:

- a) recapito temporaneo;
- b) dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
- c) recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

In caso di richiesta di rimborso

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso ad Allianz Global Assistance entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta):

- a) numero della presente polizza;
- b) dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
- c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica
- d) circostanze dell'evento;
- e) documentazione medica redatta in loco e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.

8.1.2 Invio di un collaboratore in sostituzione

- a) dati anagrafici e recapito del collaboratore che deve sostituire l'Assicurato;

8.1.3 Assistenza Viaggio Professionale

- a) tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del servizio richiesto che verranno richieste dalla Centrale Operativa.

8.1.4 Famiglia Sicura – Assistenza ai familiari a casa

L'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della presente polizza ed il tipo di intervento richiesto, indicando:

- a) numero della presente polizza;
- b) recapito temporaneo;
- c) recapito del familiare convivente a casa richiedente la prestazione;
- d) circostanze dell'evento.

In caso di richiesta di rimborso

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso ad Allianz Global Assistance entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta):

- a) numero della presente polizza;
- b) dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
- c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica.

8.2 Infortuni di Volo

L'Assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso ad Allianz Global Assistance entro 30 giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta):

- a) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 ed il recapito;
- b) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- c) numero della presente polizza;
- d) luogo, giorno ed ora dell'evento;
- e) documentazione ufficiale attestante la presenza dell'Assicurato sull'aeromobile;
- f) certificati medici attestanti l'infortunio ed il conseguente sopravvenuto decesso.

8.3 Trasferimento Sicuro

8.3.1 L'Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo:

- a) dati anagrafici;
- b) numero della presente polizza;
- c) tipo di intervento richiesto;
- d) dati identificativi del veicolo;
- e) luogo del fermo tecnico o dell'incidente.

8.3.2 Per richieste di rimborso di spese direttamente sostenute l'Assicurato deve darne avviso scritto ad Allianz Global Assistance entro 30 giorni dal rientro, fornendo:

- a) dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
- b) numero della presente polizza;
- c) circostanze dell'evento;
- d) documentazione attestante l'evento, in copia;
- e) spese effettivamente sostenute, in originale.

9. AVVERTENZE PER LA GESTIONE DEL SINISTRO

- Allianz Global Assistance garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento.

- Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione necessaria alla trattazione del sinistro ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione.

- Seguire attentamente le istruzioni riportate nel presente articolo è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell'Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.

10. RIFERIMENTI IMPORTANTI

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di assistenza e/o in caso di ricovero ospedaliero contattare immediatamente:

CENTRALE OPERATIVA
 in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Tel. + 39 02 26609 283
 Viale Brenta, 32 – 20139 MILANO

Per denunciare un sinistro:

Gli eventuali sinistri vanno denunciati ad Allianz Global Assistance con una delle seguenti **due modalità**:

- **via internet** (sul sito www.allian-protection.com)
- **via posta** (all'indirizzo qui sotto indicato)

In ogni caso, indipendentemente dalla modalità di denuncia, tutta la documentazione richiesta va inviata, esclusivamente in originale, ad:

AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
 Servizio Liquidazione Danni B2C
 Casella Postale 46
 Via Cordusio 4
 20123 MILANO

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito www.allianz-protection.com nella sezione "Denuncia Sinistri"

Travel Business Comfort

***Condizioni aggiuntive
valide solo se espressamente richiamate in polizza***

1. ESTENSIONE SPESE MEDICHE (CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA)

GARANZIA

1. ESTENSIONE SPESE OSPEDALIERE E CHIRURGICHE

1.1 Oggetto

A parziale deroga dell'art. 2.1.2 comma 1 della *Polizza TRAVEL BUSINESS – Assistenza in viaggio e spese mediche*, il capitale assicurato per il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche sostenute durante il ricovero ospedaliero in Istituto di cura nel Mondo, si intende elevato a:

- € 300.000 per persona e per sinistro, per destinazioni Mondo (esclusi USA, Canada);
- € 500.000 per persona e per sinistro, per destinazioni USA, Canada.

2. BAGAGLIO (CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA)**DEFINIZIONI PARTICOLARI**

Bagaglio:	l'insieme dei capi di vestiario, i computer, le agende elettroniche, di proprietà dell'Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio, le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori degli effetti personali.
Furto:	il reato (furto, furto con rottura o scasso, furto con strappo/scippo, rapina), anche se tentato, previsto dall'Art. 624, 624 bis e 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Terzi:	tutte le persone diverse dall'Assicurato. Non sono considerati terzi i membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché i parenti ed affini anche non conviventi.

GARANZIA**1. BAGAGLIO****1.1 Oggetto**

Allianz Global Assistance indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti da furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio, del bagaglio personale (vedi "Definizioni particolari").

Allianz Global Assistance rimborsa anche, nel limite del capitale assicurato e con il massimo di **€ 500** per persona e per periodo assicurativo, gli "acquisti di prima necessità" effettuati in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a **8 ore**, nella riconsegna del bagaglio registrato.

A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto.

Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

1.2 Decorrenza e operatività

La garanzia decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.

Limitatamente agli "acquisti di prima necessità", la garanzia decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell'ultimo check-in.

1.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 1.6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Allianz Global Assistance non indennizza i danni:

- a) a beni non espressamente previsti nelle "Definizioni particolari";
- b) derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti;
- c) verificatisi quando:
 - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
 - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
 - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- d) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento. Sono, inoltre, esclusi:
 - i beni, i computer, le agende elettroniche, sottoposti alla custodia di, o affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.);
 - materiali fotocineottici, telefoni cellulari e smartphone, tablet e console portatili.

1.4 Capitale Assicurato, disposizioni e limitazioni

Il rimborso sarà effettuato:

- a) con il limite di
 - **€ 250,00** per oggetto;
 - **€ 2.000,00** per persona e per periodo assicurativo;
- b) considerando il computer e gli accessori quale unico oggetto;
- c) in base al valore commerciale delle cose sottratte al momento del sinistro;
- d) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- e) successivamente a quello del Vettore responsabile dell'evento, fino alla concorrenza del capitale Assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati materiali fotocineottici: Binocolo, Macchine fotografiche, Corpi macchina/obiettivi/zoom, Flash, Filtri, Liquidi e panni ottici, Esposimetro, Videocamera, Rullini fotografici varie sensibilità, Cassette video, Batterie/caricabatterie, Cavalletto, Custodie impermeabili, Box anti x-rey/sacchetti in alluminio, Manuali di istruzione.

IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve dare avviso scritto a Allianz Global Assistance **entro 30 giorni dal rientro**, fornendo dati anagrafici, nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica, recapito e numero di polizza, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006, inviando inoltre:

in caso di furto, scippo, rapina, incendio

- a. denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o incendiato e documentazione che ne attesti il valore;
- b. per il caso di furto di beni sottoposto alla custodia di, o affidati a terzi, anche la copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio;

in caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo o danneggiamento del contenuto

- a. rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia, rilasciato dall'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
- b. biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia;
- c. risposta del vettore Aereo attestante la data e l'ora della tardata riconsegna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- d. elenco dettagliato di quanto non riconsegnato o asportato e documentazione che ne attesti il valore;
- e. scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale.

3. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO E NEGATO IMBARCO (CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA)

GARANZIE

1. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO E NEGATO IMBARCO

1.1 Oggetto

1.1.1 Interruzione del Viaggio

Nel caso vi sia la necessità di interrompere il viaggio in seguito a:

- infortunio o malattia diagnosticata da un medico, **includere malattie epidemiche e pandemiche come il Covid-19**, dell'Assicurato di viaggio che comporti un ricovero di almeno 3 giorni e che impedisca la prosecuzione del soggiorno;
- quarantena dell'Assicurato**, disposta durante il soggiorno per ordine o altra disposizione del Governo, di una Autorità pubblica sulla base del loro sospetto che l'Assicurato sia risultato esposto ad una malattia contagiosa, **includere malattie epidemiche e pandemiche come il Covid-19**. E', invece, esclusa la quarantena applicata in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie;
- trasporto dell'Assicurato, ricoverato a seguito di infortunio o malattia, **includere malattie epidemiche e pandemiche come il Covid-19**, ad un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, richiesto dalle sue condizioni e organizzato dalla Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto;
- rientro anticipato dell'Assicurato, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, a causa di decesso, pericolo di vita, infortunio o malattia diagnosticata da un medico, **includere malattie epidemiche e pandemiche come il Covid-19**, che comporti un ricovero di almeno 3 giorni, di uno dei seguenti familiari non in viaggio con l'Assicurato: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri;
- decesso dell'Assicurato durante il soggiorno, **anche qualora il decesso sia la conseguenza di malattie epidemiche e pandemiche come il Covid-19**;

Allianz Global Assistance rimborsa all'Assicurato il pro -rata della quota del soggiorno non usufruito (esclusi i titoli di viaggio, come biglietti aerei/ferroviari/marittimi e le tasse di iscrizione).

In caso di decesso dell'Assicurato, Allianz Global Assistance rimborsa il *pro rata* agli eredi legittimi e/o testamentari.

Se per uno dei motivi di cui al punto a) e b) non fosse possibile all'Assicurato il rientro al proprio domicilio nella data e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global Assistance rimborsa:

- le spese supplementari di albergo (pasti e pernottamento) fino alla concorrenza di € 150 al giorno con il massimo di € 1.500;
- le spese di rientro dell'Assicurato fino al proprio domicilio con il mezzo più adeguato (escluso comunque l'aereo sanitario), fino alla concorrenza di € 1.000 per i viaggi all'estero e di € 300 per i viaggi in Italia.

1.1.2 Disposizioni e limitazioni – Criteri di liquidazione

- Allianz Global Assistance rimborsa il *pro rata* della sola quota di soggiorno non usufruito (esclusi i titoli viaggio ed i costi di gestione pratica);
- ai fini del calcolo del *pro rata* si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno;
- la garanzia opera anche qualora la malattia o il ricovero ospedaliero sia la conseguenza di malattie epidemiche e pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19.**

1.1.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 1.6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Allianz Global Assistance esclude ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da atti di terrorismo.

1.1.4 Negato Imbarco

Qualora le Autorità competenti neghino l'imbarco o l'utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico sulla base del sospetto che l'Assicurato presenti una condizione medica contagiosa, secondo le disposizioni di legge vigenti, Allianz Global Assistance rimborsa:

- nel viaggio di andata, se possibile lo spostamento della data di partenza, i costi per la nuova biglietteria per raggiungere il luogo di destinazione del viaggio nel limite di € 500 per assicurato;
- nelle tratte intermedie o nel viaggio di ritorno:
 - i costi per la nuova biglietteria per raggiungere il luogo di destinazione nel limite di € 500 per assicurato;
 - i maggiori costi sostenuti per vitto e alloggio sul luogo del negato imbarco fino alla concorrenza di € 150 al giorno, con il massimo di € 1.500 per evento,

Sono esclusi dalla copertura i casi di negato imbarco determinati dal mancato rispetto di norme e di requisiti di viaggio o di ingresso richiesti nel luogo di destinazione del viaggio.

IN CASO DI SINISTRO

• Interruzione del Viaggio

L'Assicurato deve dare avviso a Allianz Global Assistance entro **30 giorni** dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- numero della presente polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- documentazione attestante la causa dell'interruzione;
- estratto conto di prenotazione, in copia;
- catalogo e/o programma di viaggio attestante il costo dei servizi a terra o dichiarazione del Tour Operator che ha organizzato il viaggio.

• Negato Imbarco

L'Assicurato deve dare avviso a Allianz Global Assistance entro **30 giorni** dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- numero della presente polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- documentazione attestante la causa del divieto di imbarco;
- ricevute di pagamento, in copia.